

**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI VIGILANZA E SANZIONATORIE
RELATIVE AL “CODICE MEDIA E SPORT”**

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per :

- a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ;
- b) “testo unico”, il testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “Codice”, il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato anche “Codice media e sport”, previsto dall’articolo 34, comma 6 bis, del testo unico e recepito con decreto ministeriale 23 gennaio 2008;
- d) “Co.re.com”, i Comitati regionali per le comunicazioni;
- e) “Direzione competente”, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell’Autorità
- f) “Direttore”, il direttore della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
- g) “emittente televisiva”, il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo le tipologie previste dal testo unico;
- h) “fornitore di contenuti”, il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica, ivi comprese le emittenti radiofoniche che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica;
- i) “regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, il regolamento, approvato con delibera n. 136/06/CONS e successivamente modificato dalle delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08/CONS, che disciplina le procedure per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità.

Articolo 2
(Impulso al procedimento)

1. L'Autorità esercita le proprie competenze di vigilanza sul rispetto del "Codice media e sport" d'ufficio o su denuncia di chiunque vi abbia interesse, avvalendosi anche, in base alle disposizioni vigenti, dei Co.re.com., della Guardia di Finanza, della Polizia postale e delle telecomunicazioni e degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

2. I soggetti interessati, gli utenti e le associazioni o altre organizzazioni rappresentative dei loro interessi possono denunciare le violazioni delle disposizioni del "Codice media e sport" inviando, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità, via delle Muratte, 25, 00187 Roma, fax nr. 06/69644175:

a) il modello previamente compilato disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it); oppure

b) un'apposita denuncia contenente i dati necessari all'identificazione dell'emittente televisiva o del fornitore di contenuti responsabile della presunta violazione, con l'indicazione del giorno e dell'ora della violazione denunciata e la descrizione del fatto che avrebbe dato luogo a quest'ultima.

3. Il Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione del Codice.

4. Se la presunta violazione riguarda trasmissioni diffuse da emittenti, televisive o radiofoniche, di ambito locale, la segnalazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Co.re.com competente per territorio.

Articolo 3

(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni oppure, ove non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, nonché i Comitati provinciali per le comunicazioni, avvalendosi anche della collaborazione degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, svolgono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza i seguenti compiti:

a) vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Codice da parte delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di contenuti in ambito locale;

b) segnalazione delle eventuali violazioni trasmettendo alla Direzione competente, entro 15 giorni dalla verifica dei fatti, una dettagliata relazione con l'evidenziazione della disposizione del Codice che si presume violata, l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione, i dati necessari all'identificazione dell'emittente o fornitore di contenuti responsabile, i supporti probatori acquisiti in merito alla sussistenza della violazione. La segnalazione che contenga i predetti elementi non è suscettibile di archiviazione ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie.

Art. 4

(Contestazione della violazione e provvedimento sanzionatorio)

1. Nell'atto di contestazione, che riporta gli elementi previsti dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie, è indicato il termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale gli interessati possono presentare le proprie giustificazioni, e figura l'esplicito avvertimento dell'impossibilità di avvalersi del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge

24 novembre 1981, n. 689.

2. All'esito del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 35 del testo unico, la Commissione per i servizi e i prodotti delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del testo unico, la sanzione si applica anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale.

Art. 5

(Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori)

1. Ferma restando la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità a norma dell'art. 12 del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, il soggetto al quale è stata inflitta una sanzione per violazione delle disposizioni del "Codice media e sport" deve darne comunicazione, entro sette giorni dalla notifica del relativo provvedimento, nei notiziari diffusi in ore di massimo o buon ascolto.

2. La Direzione competente comunica immediatamente i provvedimenti sanzionatori adottati:

- a) alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva;
- b) al CONI, alle Federazioni Sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi;
- c) all'Ordine professionale per i giornalisti eventualmente coinvolti nei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio .

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, l'attività di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione delle disposizioni del "Codice media e sport" è soggetta alle norme del regolamento in materia di procedure sanzionatorie.